

EMERGENZA CORONAVIRUS

Le risposte ad alcune domande in relazione agli effetti del Covid-19 su alcuni settori,
aggiornate alla data dell'**1 aprile 2020**

IL DECRETO “CURA ITALIA”

SOCIETARIO

1) Vi sono previsioni particolari nel Decreto “Cura Italia” con riferimento alle assemblee delle società quotate ?

Nella circolare denominata “*ASSEMBLEE E BILANCI*” è già stato illustrato che l’art. 106 del Decreto (i) prevede, in linea generale, che l’assemblea per l’approvazione di bilancio possa essere convocata oltre il termine di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio previsto dagli artt. 2364 e 2478 cod. civ. ed entro 180 giorni anche se tale facoltà non sia contemplata dallo statuto della società, (ii) contiene disposizioni volte a favorire lo svolgimento delle assemblee – sia ordinarie sia straordinarie, ed a prescindere dall’ordine del giorno - alla presenza non fisica ma mediante mezzi di telecomunicazione degli intervenienti e, quanto alle s.r.l., (iii) favorisce il sistema di voto mediante consultazione scritta o consenso raccolto per iscritto (con disposizioni applicabili alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data successiva fino alla quale sarà in vigore lo stato di emergenza legato al Coronavirus).

Il medesimo art. 106 riconosce inoltre alle società quotate, così come alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione o con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante, e sempre fino alla stessa data sopra vista, anche in deroga allo statuto o in

assenza di espressa previsione statutaria, la possibilità di designare il “rappresentante designato” dalla società stessa previsto dall’art. 135-undecies T.U.F. e che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite quest’ultimo, al quale possono essere conferite deleghe o sub-deleghe, in maniera tale da agevolare lo svolgimento dell’assemblea secondo modalità compatibili con le misure legate al contenimento dell’emergenza Covid-19: all’assemblea parteciperà infatti fisicamente, in rappresentanza di tutti gli azionisti, il solo “rappresentante designato”.

A quanto consta, taluni emittenti hanno già pubblicato avvisi di convocazione di assemblea che sfruttano le modalità concesse dal Decreto (ad esempio: Unicredit. Piaggio).

Stante il richiamo compiuto dall’art. 2415 c. 3 cod. civ., le disposizioni sopra viste dovrebbero valere per l’assemblea non solo degli azionisti ma anche degli obbligazionisti.

2) *La possibilità di ricorrere al “rappresentante designato” dalla società stessa ex art. 135-undecies T.U.F. e che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite quest’ultimo è riconosciuta a qualche altra forma di società ?*

Sì, l’art. 106 del Decreto “Cura Italia” estende tale possibilità a banche popolari, banche di credito cooperativo, società cooperative, mutue assicuratrici, anche in deroga alla diversa disciplina vigente e alle disposizioni statutarie che eventualmente prevedano limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, con la precisazione che il termine per il conferimento della delega è fissato al secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell’assemblea.

3) *E per le società pubbliche ?*

L’art. 106 si applica anche alle società “a controllo pubblico” in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitino potere di controllo come specificato dallo stesso d.lgs. n. 175/2016 (che si verifica, ai sensi dell’art. 2359 cod. civ., quando il soggetto controllante abbia a disposizione la

maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria, ovvero disponga di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante ovvero abbia un'influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali; così come in virtù di patti parasociali o di leggi o di statuto).

4) *Il Decreto “Cura Italia” contiene espressamente disposizioni riferite all’assemblea delle società. E gli altri organi societari ?*

Nulla dispone il Decreto per le riunioni degli altri organi collegiali societari.

Diversi interpreti, al fine di consentire lo svolgimento “a distanza” anche dei consigli di amministrazioni delle società nonché delle riunioni dei collegi sindacali, tentano di “forzare” la norma fornendone un’interpretazione estensiva (ad es., in tal senso, Circolare Assonime 18 marzo 2020), con argomentazioni fondate sulle norme emergenziali legate alla forza maggiore o altresì su precedenti orientamenti di diversi Consigli Notarili sia. Peraltro, al fine di evitare le prevedibili problematiche interpretative, sarebbe opportuna una specifica previsione in sede di conversione del Decreto.

5) *Oltre allo slittamento dei termini, l'emergenza Covid-19 influisce in qualche altro modo sul bilancio relativo all'esercizio 2019 e/o su nota integrativa o relazione sulla gestione ?*

L'emergenza Covid-19, ed i provvedimenti adottati per fronteggiarla, costituiscono fatti ed atti successivi al 31 dicembre 2019, data che, per la maggior parte delle società, rappresenta il momento di chiusura dell'esercizio sociale.

In applicazione degli art. 2427 e 2428 cod. civ. dei principi contabili IAS 10 e OIC 29, in linea di massima, le conseguenze finanziarie derivanti dall'emergenza Covid-19 non dovrebbero comportare l'obbligo di provvedere a rettifica degli importi rilevati nel bilancio per riflettere tali

fatti, in quanto sorti dopo la data di riferimento e dunque di competenza dell'esercizio successivo, risultando peraltro necessario darne conto nella nota integrativa e, verosimilmente, nella relazione sulla gestione destinata a contenere la descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta nonché dell'evoluzione prevedibile della gestione.

6) E sulla nomina del primo revisore o degli organi di controllo nelle S.r.l. e nelle cooperative derivante dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza ?

L'art. 8 del Decreto Milleproroghe (d.l. n. 162/2019 conv. in l. 28 febbraio 2020 n. 8) ha prorogato alla data di approvazione del bilancio all'esercizio 2019 il termine entro il quale le S.R.L. e le cooperative che se ne debbano dotare secondo quanto previsto dal CCII devono procedere alla prima nomina del revisore o degli organi di controllo.

Avendo il Decreto "Cura Italia" prorogato, di fatto al 28 luglio 2020, il termine per la convocazione dell'assemblea che approva il bilancio, risulta conseguentemente prorogato anche il termine per tale nomina.

Genova

via Assarotti, 15/10 – 16122
T +39 010 882002
F +39 010 876826 / 010 887086
studiodeandre@studiodeandre.it
www.studiodeandre.it